

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
**per la fornitura di gasolio per autotrazione e da riscaldamento**  
**per la durata di 24 mesi (periodo dal 01/09/2023 al 31/08/2025)**  
**con possibilità di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi**  
**CIG 99267461F2**

**Art. 0 – PREMESSE**

Nel testo del presente Capitolato Speciale d'Appalto :

- il termine "Stazione Appaltante" o "SVT" designa la Società Vicentina Trasporti srl
- il termine "Fornitore" o "Aggiudicatario" designa la ditta aggiudicataria della fornitura.

**Art. 1 – OGGETTO - DURATA DELL'APPALTO –IMPORTO POSTO A BASE DI GARA**

L'appalto ha per oggetto la fornitura, con carattere di somministrazione, di gasolio ad uso autotrazione e da riscaldamento, secondo le seguenti previsioni annue:

- GASOLIO DA AUTOTRAZIONE : litri annui presunti 3.300.000 di cui 1.500.000 di Artico
- GASOLIO DA RISCALDAMENTO: litri annui presunti 35.000

**L'importo complessivo stimato annuo dell'appalto ammonta a € 4.312.000,00 oltre IVA pari ad € 8.624.000,00 per i 24 mesi di durata contrattuale**

Tale importo è calcolato prendendo a riferimento il prezzo max "Gasolio auto" e "Gasolio riscaldamento" del listino "Mercato interno extra-rete" Area Nord pubblicato in data 16/06/2023 dalla Staffetta Quotidiana nelle "Chiusure dei mercati" maggiorato del sovrapprezzo posto a base di gara per fascia di volume ordinabile.

I sovrapprezzi a base di gara per fascia di volume ordinabile sono riepilogati nella tabella seguente:

DESCRIZIONE	Fascia di volume (litri) ordinabile	Sovrapprezzo posto a base di gara € / litro	Quantità presunta annua (in litri)
GASOLIO DA AUTOTRAZIONE	Da 1.000 a 5.000 litri	0,03787	50.000
	Da 5.001 a 10.000 litri	0,03297	650.000
	Da 10.001 a 20.000 litri	0,02787	500.000
	Da 20.001 a 30.000 litri	0,02287	350.000
	Oltre 30.000 litri	0,02286	1.750.000
di cui per GASOLIO ARTICO	qualsiasi	0,01500	1.500.000
GASOLIO DA RISCALDAMENTO	qualsiasi	0,03385	35.000
Sovraprezzo complessivo a base di gara		<b>€ 108.953,25</b>	

**L'importo a base d'appalto soggetto a ribasso è costituito dal valore complessivo del sovrapprezzo €/litro per ciascuna fascia di volume ordinabile come risultante dalla tabella sopra riportata**

L'importo degli oneri di sicurezza da interferenze non soggetto a ribasso è pari ad euro 100,00 (cento/00) IVA esclusa.

Il contratto avrà durata di 24 mesi con decorrenza dal 01/09/2023 e termine al 31/08/2025. SVT si riserva la facoltà di rinnovare il contratto fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi, previo accordo scritto da formalizzare prima della scadenza.

Se alla scadenza del termine di durata non è stato raggiunto l'importo contrattuale previsto è possibile, previo accordo scritto tra le parti, allungare la durata del contratto fino al raggiungimento dell'importo contrattuale. Qualora il contratto dovesse estinguersi per trascorso termine di durata senza aver raggiunto il valore previsto, non saranno riconosciuti compensi di alcun genere per la differenza riscontrata.

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, il valore massimo stimato dell'appalto tenuto conto dei 24 mesi di durata contrattuale della possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi e della possibilità di effettuare acquisti complementari prevista all'art. 9 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del d.lgs 50/2016, ammonta ad euro 20.697.700,00 comprensivi di euro 100,00 (cento/00) per oneri di sicurezza, IVA esclusa, così determinato:

<i>Importo complessivo a base di gara (OO.SS. compresi)</i>	<i>Importo per rinnovo (24 mesi)</i>	<i>Art. 106 c.1 lett.a (forniture complementari)</i>	<i>Valore globale a base di gara.</i>
8.624.100,00	8.624.000,00	3.449.600,00	20.697.700,00

Il presente capitolato fissa le condizioni e le clausole disciplinanti l'appalto stesso per tutta la sua durata. Eventuali deroghe saranno ammesse solo in presenza di fatti sopravvenuti ed in ogni caso con il consenso di ciascuna delle due parti contraenti. Sono fatte salve le deroghe concernenti la tutela di interessi pubblici.

## **Art.2 – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI - CONSEGNE**

### **2.1 GASOLIO PER AUTOTRAZIONE**

Il gasolio per autotrazione dovrà essere conforme, quanto a composizione e caratteristiche, alle prescrizioni dettate dalla vigente legislazione in materia, nonché alle disposizioni di legge in materia di contenimento delle emissioni inquinanti, come previsto dalla Direttiva Comunitaria 2003/17 CE e successivi aggiornamenti e la norma UNI-EN 590 ultima edizione.

In ogni caso il gasolio dovrà rispettare i seguenti parametri:

<b>Caratteristiche</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Valore Minimo</b>	<b>Valore Massimo</b>
Densità a 15°	Kg/m3	820	845
Numero di cetano	EN ISO 5165:98	51.0	
Indice di cetano	EN ISO 4264:95	46.0	
<b><u>Distillazione:</u></b>			
Recuperato a 150° C			2
Recuperato a 250° C	% v/v		65
Recuperato a 350° C.	% v/v	85	
Punto del 95% A° C.	° C.		360
Punto di Infiammabilità	° C.	>55	
Idrocarburi aromatici policiclici	% m/m		11
Viscosità	mm2/sec	2.00	4.50

Punto di nebbia invernale	° C.		0
Tenore di zolfo	mg/Kg		10
CFPP dal 01.4 al 31.10	° C.		-2
CFPP dal 01.11 al 31.3	° C.		-12
Corrosione su rame (3 h a 50°C.)	indice		1
Res. Carbonio (su res. 10%)	% m/m		0.30
Acqua	mg/Kg		200
Ceneri	% m/m		0.01
Potere lubrificante	µm		460
Stabilità all'ossidazione	g/m3		25.0
Contaminazione totale	mg/Kg		24

Il gasolio “Artico” del tipo a "basse temperature" dovrà essere conforme alle norme EN 590, con un CFPP <= -16° C, punto di scorrimento non superiore a -7°C.

La rispondenza del gasolio ad eventuali norme europee non esime l'Aggiudicatario dal rispetto delle caratteristiche fissate dalla tabella succitata, ove migliorativa.

Resta salvo in ogni caso l'onere da parte dell'Aggiudicatario, senza alcun compenso aggiuntivo, di adeguare il prodotto alle eventuali prescrizioni modificative che venissero introdotte da provvedimenti di carattere legislativo, qualora detti provvedimenti trovassero applicazione nel periodo di vigenza del contratto di fornitura.

La quantità di gasolio oggetto della somministrazione, che ha valore puramente indicativo ed è stato calcolato sulla base dei consumi dell'ultimo triennio, è complessivamente pari a circa litri 3.300.000 su base annua, da consegnare agli impianti aziendali esclusivamente mediante autobotte dotata di contatore volumetrico.

**Quantità: Pari a circa 3.300.000 litri annui di gasolio da autotrazione di cui circa 1.500.000 litri di gasolio artico.**

#### **Luoghi di consegna – quantità – periodicità – capacità impianti**

##### 1. VICENZA – Viale Milano, 78

Quantità di Consegna annua: circa 2.000.000 (duemilioni) litri.

Periodicità: una / due volte alla settimana ca.

Consegna indicativa di ogni singola fornitura: in prevalenza fasce 10.000-20.000 , 20.001-30.000 e > di 30.000 litri/singola fornitura

Capacità impianto: n. 4 cisterne interrate da 25.000 litri cadauna tutte collegate a due colonnine con erogatore singolo

##### 2. ROMANO D'EZZELINO (VI) – Viale Europa, 25

Quantità di Consegna annua: circa 600.000 (seicentomila) litri.

Periodicità: una / due volte alla settimana ca.

Consegna indicativa di ogni singola fornitura: in prevalenza fasce 1.000-5.000 e 5.001-10.000 litri/singola fornitura

Capacità impianto: n. 1 cisterna da 9.000 litri fuori terra

##### 3. VALDAGNO (VI) – Viale Trento, 3

Quantità di Consegna annua: circa 300.000 (trecentomila) litri.

Periodicità: circa ogni dieci giorni.

Consegna indicativa di ogni singola fornitura in prevalenza fasce 5.001-10.000 e 10.000-20.000 litri/singola fornitura

Capacità impianto: n. 1 cisterna interrata da 15.000 litri cadauna.

##### 4. SCHIO (VI) – Via Vicenza, 1

Quantità di Consegna annua: circa 400.000 (quattrocentomila) litri.

Periodicità: circa ogni dieci giorni.

Consegna indicativa di ogni singola fornitura: in prevalenza fascia 10.001-20.000 litri/singola fornitura

Capacità impianto: n. 1 cisterne interrata da 25.000 litri cadauna.

**Nota:** Il quantitativo indicato di gasolio per autotrazione potrà subire una riduzione anche qualora la Società intenda sperimentare sui propri automezzi l'utilizzo di combustibili alternativi (emulsionati, biodiesel, ecc.).

## **2.2 GASOLIO PER RISCALDAMENTO**

Il gasolio da riscaldamento tipo 0,1% Zolfo dovrà essere conforme, quanto a composizione e caratteristiche, alle prescrizioni dettate dalla vigente legislazione in materia, nonché alle disposizioni di legge in materia di contenimento delle emissioni inquinanti, come previsto dalla norma UNI 6579 Ultima edizione e/o Norma EN 590 ultima edizione

Resta salvo in ogni caso l'onere da parte dell'Aggiudicatario, senza alcun compenso aggiuntivo, di adeguare il prodotto alle eventuali prescrizioni modificative che venissero introdotte da provvedimenti di carattere legislativo, qualora detti provvedimenti trovassero applicazione nel periodo di vigenza del contratto di fornitura.

La quantità di gasolio oggetto della somministrazione, che ha valore puramente indicativo ed è stato calcolato sulla base dei consumi delle ultime due stagioni invernali, è complessivamente di circa litri 35.000 da consegnare indicativamente nel periodo compreso tra i mesi di Ottobre ed Aprile dell'anno successivo nei seguenti impianti aziendali esclusivamente mediante autobotte dotata di contatore volumetrico.

### **Quantità - Luoghi di consegna – quantità – periodicità – capacità impianti**

#### 1. VICENZA – Viale Milano, 78

Quantità di Consegna annua: circa 35.000 (trentacinquemila) litri.

Periodicità: bimestrale.

Ritiro medio di ogni singola fornitura: 5-10 mila litri/singola fornitura

n. 1 Cisterna interrata con le seguenti Capacità di carico :

Impianto Officina :13.500 litri

**Nota:** il quantitativo indicato di gasolio per riscaldamento potrà subire una riduzione anche qualora la Società intenda utilizzare altre fonti energetiche per il riscaldamento (es. metano)

## **2.3 MODALITA' DI CONSEGNA**

**Tempo di preavviso per la fornitura:** 24 ore a mezzo telefono, e-mail e/o fax

### **Orario apertura impianti : (festivi esclusi)**

#### **Luogo di consegna n. 1 (Vicenza – viale Milano) :**

dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00

il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 11.00

#### **Luogo di consegna da n.2 a n.4 (Romano d'Ezzelino – Valdagno – Schio):**

dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 11.30.

**Penale per mancato rispetto dei tempi di fornitura/consegna:** vedi al successivo articolo 18.

Il numero dei carichi e la relativa quantità trasportata potranno essere variati da SVT sulla base delle proprie esigenze di servizio senza che ciò comporti per essa alcuna obbligazione aggiuntiva e senza che l'Aggiudicatario possa pretendere alcunché. In tal caso SVT ne darà per tempo comunicazione all'Aggiudicatario.

**Referente dell'appaltatore:** L'Aggiudicatario dovrà comunicare un recapito telefonico presso il quale un suo incaricato sarà reperibile dalle ore 8.00 alle ore 18.00 delle giornate lavorative dal lunedì al venerdì, per qualsiasi aspetto esecutivo e organizzativo di cui al presente contratto.

**NOTE:**

**a)** La consegna del prodotto verrà richiesta telefonicamente dagli incaricati di SVT e confermata, di norma, a mezzo telefax e/o e-mail.

La consegna sarà concordata e completata entro 24 ore dalla richiesta; eventuali variazioni dell'orario dovranno essere tempestivamente comunicate e concordate con SVT.

E' facoltà della Stazione Appaltante autorizzare la consegna nelle giornate di sabato, in quelle festive e fuori degli orari precedentemente indicati.

In casi eccezionali, qualora la mancanza del prodotto possa compromettere la regolarità del servizio svolto, SVT potrà disporre che la consegna sia effettuata anche in orari e giornate diverse da quanto sopra indicato .

**b)** La consegna del prodotto sarà effettuata dalla ditta Aggiudicataria o da altre compagnie appartenenti all'organizzazione ufficiale di vendita, come indicato nell'art.6.

Con lo scopo di garantire la continuità del servizio erogato, è facoltà di SVT autorizzare lo scarico del prodotto da parte di altra compagnia incaricata dall'Aggiudicatario ma non appartenente alla organizzazione ufficiale di vendita.

**c)** La consegna del prodotto dovrà essere accompagnata da tutta la documentazione prescritta a termine di legge; sul certificato DAS si dovranno indicare i quantitativi riforniti espressi in litri per la regolare presa in carico del prodotto. Questa documentazione dovrà indicare anche il peso e la densità del prodotto.

Non saranno accettate consegne con documentazione d'accompagnamento emessa da impresa diversa dalla ditta Aggiudicataria, salvo che nei casi indicati nell'art.6 e quanto indicato al paragrafo precedente.

SVT avrà la facoltà di chiedere eventuale riscontro a dimostrazione dei dati indicati nella documentazione di consegna.

**d)** La consegna dovrà essere effettuata in volume (litri) utilizzando autoveicoli per trasporto specifico, muniti di contatore volumetrico con stampa cartellino.

Qualora, per motivi contingenti di carattere straordinario, non fosse possibile la misurazione del prodotto tramite contalitri e/o per il trasporto dovesse essere utilizzato un veicolo diverso da quello richiesto, la consegna del prodotto potrà essere effettuata solo previa autorizzazione concessa da SVT al momento dell'ordine; il motivo della mancanza del contalitri dovrà essere annotato sul rapporto di consegna.

In mancanza del contalitri, ai fini del pagamento la quantificazione del volume erogato rimarrà invariata, sostituendo al volume indicato dal contalitri il volume riportato sul documento di accompagnamento semplificato (DAS).

**e)** Di norma il contalitri sarà fermato al raggiungimento del quantitativo indicato nel DAS: è facoltà dell'SVT effettuare la verifica a vista per accertare la presenza di prodotto in eccedenza all'interno delle cisterne, attraverso i boccaporti o le altre aperture esistenti, e in tal caso il Vettore dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria allo scopo.

Nel caso di prodotto trasportato in eccedenza oltre il quantitativo indicato nel DAS, qualora nella autobotte sia caricato solamente il prodotto destinato ai luoghi di consegna indicati nell'art.2.1., SVT si riserva di far scaricare l'intero contenuto presente nel veicolo, e il Vettore non potrà esimersi dall'effettuare tale operazione. In tal caso, ai fini della fatturazione verrà considerato il quantitativo di prodotto effettivamente scaricato.

Nel caso di prodotto trasportato in deficienza rispetto al quantitativo indicato nel DAS, ai fini della fatturazione verrà considerato il quantitativo di prodotto effettivamente scaricato.

Alla fine dello scarico sarà stampato il cartellino di registrazione.

Sarà cura della ditta Aggiudicataria provvedere per la emissione della documentazione di accompagnamento integrativa, ove prevista dalle norme di legge, e il dettaglio del conteggio del prodotto da fatturare, entro la stessa giornata nella quale è stato effettuato lo scarico.

**f)** A tutte le predette operazioni, comprese quelle eventuali di pesatura e trasferimento dalla pesa al luogo della consegna e ritorno, presenzierà un incaricato della Stazione Appaltante e della ditta Aggiudicataria, o in sua vece il Vettore che firmerà il relativo verbale di consegna.

**g)** Nessun rimborso sarà riconosciuto all'Aggiudicatario per gli oneri e le spese sostenute in relazione agli accertamenti di cui al presente articolo.

## **2.4 ANALISI CHIMICO/FISICHE E MICROBIOLOGICHE:**

SVT potrà richiedere, oltre alle analisi chimico/fisiche, le analisi microbiologiche finalizzate alla valutazione della presenza di microrganismi, con particolare riferimento agli utilizzatori di idrocarburi. Tali analisi dovranno essere condotte mediante l'applicazione del metodo IP385/95 e non dovranno superare il limite di 900 UFC/litro (Unità Formanti Colonie per litro), pena l'applicazione di quanto previsto all'art. 4 del presente capitolato.

## **Art.3 - GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l'Aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che SVT dovesse eventualmente sostenere per fatto dell'Aggiudicatario, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

L'importo di aggiudicazione verrà calcolato sulla base del prezzo "Gasolio auto" e "Gasolio Riscaldamento" del listino "Mercato interno extra-rete" pubblicato nella Staffetta Quotidiana nelle "Chiusure dei mercati" **il venerdì antecedente l'aggiudicazione**, maggiorato dei sovrapprezzi offerti per le relative quantità indicate nel modulo offerta per fascia di volume ordinabile.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia è aumentata come previsto dal suddetto art. 103 del D.Lgs. 50/2016

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da SVT.

La garanzia definitiva sarà svincolata decorso del termine di validità della stessa (non prima dei 60 giorni oltre il termine del contratto) e dopo la certificazione della regolare esecuzione dello stesso.

Nel caso l'Aggiudicatario non provveda tempestivamente al reintegro della cauzione, potrà provvedervi d'ufficio SVT, prelevandone l'importo dal saldo o dagli acconti di pagamento delle forniture.

Su tutte le cauzioni non verranno corrisposti interessi.

#### **Art.4 – CONSEGNA**

Le consegne, corredate di tutti i documenti prescritti dalla normativa vigente nonché di quanto specificatamente richiesto nelle "NOTE" di cui all'art. 2, saranno effettuate franco cisterne dei depositi indicati nel precedente art.2 nelle località ivi indicate e nel rispetto degli orari, delle tempistiche e delle modalità di evasione delle ordinazioni indicate.

Le consegne dovranno essere effettuate nel rispetto delle normative vigenti, con veicoli idonei e rispondenti alle normative applicabili per lo specifico prodotto trasportato a mezzo di Vettori autorizzati e in possesso delle specifiche autorizzazioni e abilitazioni previste dalla legge.

L'Aggiudicatario si impegna ad assicurare la regolarità e la continuità delle consegne; in presenza di eventuali limitazioni nella disponibilità dei prodotti garantirà comunque la priorità delle consegne a SVT, in considerazione dell'interesse pubblico del servizio da questo svolto.

L'Aggiudicatario deve conseguentemente ritenersi impegnato ad effettuare, su richiesta di SVT ed in casi di emergenza o straordinaria necessità, consegne anche in orari e giornate diverse da quelle sopra fissate, prefestivi e festivi inclusi, senza alcuna variazione di prezzo e per qualsiasi quantitativo.

Qualora, in tali evenienze, la consegna non sia effettuata dall'Aggiudicatario della fornitura, dovrà essere autorizzata dalla Stazione Appaltante e nella documentazione di consegna dovrà essere indicata la marca di gasolio, la raffineria o il deposito costiero di provenienza. Diversamente non saranno accettate consegne con documentazione d'accompagnamento emessa da impresa diversa dall'Aggiudicatario, salvo quanto disposto dall'art.6.

SVT avrà la facoltà di chiedere la dimostrazione dei dati indicati nella bolla di consegna. In caso di discordanza ripetuta due volte, il contratto di fornitura si risolve ad istanza di SVT, con azione di risarcimento del danno.

SVT si riserva la facoltà, anche in presenza di analisi chimico/fisiche positive del gasolio, di richiedere all'Aggiudicatario, che sarà obbligato ad attenersi, di cessare le consegne di determinate provenienze, qualora il prodotto consegnato crei inconvenienti o problemi tecnici agli automezzi. Il mancato rispetto della clausola testé citata comporterà la risoluzione del contratto di fornitura.

Al di fuori di quanto sopra previsto, in caso di mancata consegna da parte dell'Aggiudicatario, l' Azienda Appaltante potrà rifornirsi presso altre imprese, o se necessario, presso i distributori stradali pubblici, addebitando all'Aggiudicatario, oltre alle penali, anche le maggiori spese e gli eventuali danni conseguenti.

Durante il periodo più freddo dell'anno, l'Aggiudicatario dovrà fornire, a richiesta SVT, gasolio del tipo a " basse temperature" nelle quantità indicativamente previste all'art. 2.

Nella documentazione resa all'atto della consegna del gasolio, in aggiunta alle prescritte indicazioni, dovrà essere specificato che trattasi di gasolio ecologico rispondente a quanto indicato dalla Direttiva Comunitaria 2003/17/CE o di gasolio autotrazione a "basse temperature" con CFPP <= -16 °C, nonché la densità del prodotto e la temperatura di riferimento.

## **Art.5 – ACCERTAMENTI DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

All'atto di ogni singola consegna, che dovrà avvenire con contatore volumetrico, a richiesta di SVT, potrà essere effettuata, saltuariamente, la pesatura del carico presso la pesa pubblica più vicina agli impianti SVT.

In ogni occasione, potranno essere prelevati, all'atto dello scarico, a cura degli incaricati della società Appaltante preposti al controllo della consegna del carburante o di quelli dell'Aggiudicatario, o, in loro assenza, del Vettore, comunque in contraddittorio tra le parti, tre campioni del prodotto fornito che, previa applicazione di sigillo e contrassegno, saranno consegnati rispettivamente: uno ad un laboratorio di fiducia della società appaltante per le analisi, l'altro al vettore, ed il terzo depositato presso gli uffici della società stessa.

Per ogni prelievo di campioni sarà redatto verbale in duplice copia, che sarà sottoscritto, per l'impresa fornitrice, dalla persona incaricata della consegna o, in caso di suo rifiuto, da due dipendenti dell'Azienda, che daranno atto, rispettivamente, del rifiuto. Il verbale sarà altresì sottoscritto dalla persona che lo ha redatto.

L'Aggiudicatario si impegna ad accettare, senza alcuna riserva, i risultati delle analisi e dei controlli così effettuati.

Ai fini della misurazione della quantità di litri somministrati, SVT si riserva di adottare la seguente procedura: 1) all'arrivo del carico verrà eseguito un prelievo del prodotto e ne verrà misurata la densità alla temperatura di scarico mediante un termo-densimetro messo a disposizione dalla Stazione Appaltante la cui precisione potrà essere preventivamente verificata dalla controparte; 2) verrà quindi calcolato il volume teorico, pari al rapporto tra il peso netto – rilevato dalla pesatura effettuata prima e dopo il travaso del prodotto, presso la pesa definita, ed il valore della densità come sopra misurato.

Qualora la quantità risultante dalla misurazione effettuata dal fornitore mediante il contatore di litri superasse il volume teorico maggiorato del 0,5% (zerovirgolacinque%), il corrispettivo della fornitura in oggetto verrà calcolato sulla base del volume teorico.

Qualora dalle analisi risultasse che il prodotto non è rispondente ai requisiti previsti dal capitolato, l'Aggiudicatario sarà informato dei risultati e potrà produrre in contraddittorio le proprie analisi. Se i risultati saranno uguali o daranno comunque degli indici di non conformità al capitolato, essi daranno alla Società appaltante il pieno diritto di risolvere il contratto, con conseguente risarcimento dei danni eventualmente prodotti nei confronti dei depositi e degli automezzi, come pure delle eventuali conseguenze di legge derivanti dalla interruzione di Pubblico Servizio. Qualora i risultati delle analisi dei primi due campioni siano discordanti, il terzo campione sarà inviato, a spese dell'Aggiudicatario, presso un laboratorio scelto congiuntamente. Qualora anche i risultati di queste ultime analisi risultino non conformi al presente capitolato, varrà quanto dichiarato precedentemente.

Nessun rimborso sarà riconosciuto all'Aggiudicatario per gli oneri e le spese sostenute in relazione agli accertamenti di cui al presente articolo.

Le eventuali spese di analisi chimico/fisiche e microbiologiche (art.2.4), per un massimo di 8 (otto) analisi nel periodo di durata contrattuale della fornitura, saranno sostenute dall'Aggiudicatario.

## **Art.6 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO**

E' vietata la cessione del contratto.

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 4, è vietato all'Aggiudicatario il subappalto se non espressamente indicato in sede di offerta ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. E' vietata la cessione, anche parziale, della fornitura..

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, costituisce subappalto “qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera...” allorquando detti contratti, singolarmente considerati, siano: a) di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e, in pari tempo, b) l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Diversamente, se i contatti in parola presentassero, singolarmente, anche un solo valore inferiore a quelli congiuntamente richiesti dalla disposizione in parola (sopra riportati sub lettere a) e b)), gli stessi non costituirebbero subappalto.

Si ricorda peraltro che ai sensi dell'art.105, comma 3, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016, non si considerano comunque subappalto “le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto”.



Pertanto per le società petrolifere dotate di proprio marchio e di dimensione multinazionale non viene considerato subappalto la fornitura eseguita in tutto o in parte da imprese appartenenti all'organizzazione ufficiale di vendita della società stessa, portante i colori della mandante e ad essa legate da contratto di agenzia o di concessione. Copia di detti contratti dovrà essere prodotta prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto. Tali imprese sono autorizzate, in deroga a quanto disposto dall'art.4, all'emissione diretta di tutti i tipi di documentazione

Il subappalto non autorizzato è causa di risoluzione contrattuale di diritto ex art. 1456 c.c.

#### **Art.7 – PERSONALE, AMBIENTE E SICUREZZA**

Per la somministrazione del gasolio, l'Aggiudicatario dovrà avvalersi di personale idoneo, tecnicamente e moralmente, di soddisfazione dell'Azienda appaltante, rimanendo nella facoltà di quest'ultima chiederne la sostituzione e/o di rifiutare la fornitura. Il rifiuto di sostituire il personale che la società Appaltante dichiarasse non gradito per giusto motivo è causa di risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario è altresì responsabile, ai sensi dell'art.2049 del codice civile, della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che da essi possano derivare.

In occasione delle consegne, dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le norme vigenti e alle misure precauzionali atte ad evitare qualsiasi danno a persone e cose, nonché alle prescrizioni relative alla sicurezza che verranno comunicate in sede di stipula di contratto. Inoltre le operazioni di scarico devono avvenire a motore spento.

In base alla normativa ADR, l'Aggiudicatario dovrà certificare il possesso da parte dei propri trasportatori e degli altri Vettori eventualmente impiegati per le forniture, dello speciale patentino che li abilita al trasporto di merci pericolose. Rimane a carico della ditta Aggiudicataria fornire a SVT la documentazione per le consentire le verifiche in materia di sicurezza e ambiente. Inoltre **la ditta Aggiudicataria è obbligata a fornire il nominativo del proprio consulente ADR.**

Per quanto attiene il presente capitolato si segnala ed evidenzia quanto segue:

- il fornitore del servizio assume anche l'incarico di scaricatore,
- dovrà in particolare osservare tutte le eventuali prescrizioni fissate dalla specifica normativa applicabile (D.lgs. 152/06, ADR, ecc.) quali, ad esempio, l'omologazione delle cisterne impiegate e l'apposizione sulle stesse delle marcature e pannellature necessarie istruzioni di imballaggio, verifica dell'idoneità/omologazione degli imballi utilizzati, apposizione di marchi ed etichette.

L'appalto dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

In conformità al D.Lgs. n. 81/2008 e in seguito a relativa analisi effettuata, i rischi legati all'attività di cui al presente capitolato speciale di appalto sono quelli indicati nel DUVRI, messo a disposizione dell'operatore economico per la partecipazione alla gara.

L'Aggiudicatario dovrà comunicare eventuali rischi introdotti nelle sedi SVT nell'ambito della propria attività.

L'Aggiudicatario, prima della stipula e dell'avvio del contratto, dovrà fornire a SVT Srl tutta la documentazione necessaria al fine di permettergli di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 con particolare riferimento all'art. 26

L'Aggiudicatario dovrà comunque rispettare la segnaletica orizzontale e verticale presente, e delimitare l'area di scarico, rimanendo all'interno della stessa.

In caso di spandimento accidentale dovrà immediatamente intervenire ai sensi dell'art. 242 D.Lgs 152/2006 e contattare i responsabili aziendali che saranno indicati in sede di aggiudicazione.

L'Aggiudicatario dovrà presentare **per ogni prodotto offerto**, prima dell'avvio della fornitura :

- Scheda tecnica,
- Scheda di sicurezza (SDS).

Oltremodo, per tutta la durata del contratto l'aggiudicatario è tenuto ad inviare a SVT eventuali aggiornamenti delle SDS.



La mancata consegna dei suddetti documenti è motivo di revoca dell'aggiudicazione

## **Art.8 - RESPONSABILITÀ**

L'Aggiudicatario sarà responsabile di ogni danno a cose e a persone che dovesse verificarsi in dipendenza delle operazioni di consegna del gasolio ivi compresi i danni di carattere ambientale, restando SVT sollevata da ogni responsabilità al riguardo.

Il Fornitore si assume ogni responsabilità civile e penale per:

- a) infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti di SVT od a terze persone verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce all'interno delle dipendenze aziendali; il fornitore è altresì responsabile nel caso di infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti di SVT od a terze persone verificatisi in qualsiasi occasione o luogo a causa di difetti dei materiali forniti.
- b) eventuali danni a cose di proprietà di SVT o di terzi verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce all'interno delle dipendenze aziendali; il fornitore è altresì responsabile di eventuali danni a cose di proprietà di SVT o di terzi verificatisi in qualsiasi occasione o luogo a causa di difetti dei materiali forniti.

L'Aggiudicatario si impegna al risarcimento immediato degli eventuali danni arrecati a dipendenti e a beni aziendali. Trascorso inutilmente il termine di 15 giorni dalla data della richiesta, l'azienda appaltante potrà rivalersi dei danni utilizzando il deposito cauzionale o trattenendo l'importo dal debito nei confronti dell'Aggiudicatario, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

E' implicita la responsabilità dell'Aggiudicatario per la esecuzione corretta e in sicurezza da parte del Vettore delle operazioni di consegna e di travaso del prodotto, nel rispetto delle normative vigenti applicabili e delle procedure eventualmente adottate dall'SVT.

A tal fine, l'Aggiudicatario dovrà essere coperto da idonea polizza assicurativa da presentare prima della sottoscrizione del contratto, con un massimale non inferiore a € 2.000.000(Euro duemilioni/00).

SVT è inoltre manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata stipula da parte del Fornitore di adeguata copertura assicurativa e/o della sua mancata attivazione e/o della sua inoperatività qualunque ne sia il motivo e/o da carenze per franchigie o scoperti delle coperture assicurative medesime.

## **Art.9 – QUANTITATIVI – ACQUISTI COMPLEMENTARI**

I quantitativi di gasolio che, previsionalmente, dovrebbero costituire il fabbisogno di SVT per il periodo di validità del contratto, sono stati ripartiti tra i vari depositi e luoghi di consegna aziendali, come specificato all'art. 2. Trattandosi di fornitura con carattere di somministrazione, i quantitativi sono stimati e pertanto alle maggiori o minori quantità effettivamente richieste rispetto alla previsione non sarà applicato alcun differenziale di prezzo; inoltre, nessuna eccezione o reclamo per tali differenze potrà essere sollevato dall'Aggiudicatario che rimane obbligato alla fornitura nella misura che si renderà effettivamente necessaria per SVT.

E' prevista la possibilità di procedere ad acquisti complementari, nel periodo di durata del contratto, fino ad un massimo di un quinto in aumento rispetto alle quantità previste in contratto.

## **Art.10 –PAGAMENTI**

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 30 giorni data fattura fine mese , previo accertamento da parte del D.E.C. ella regolarità e correttezza della fornitura e previa verifica della regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e della verifica Inadempimenti di cui all'art. 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e regolamento attuativo (D.M. Economia n. 40 del 2008) per i pagamenti di importo superiore ai 5.000 euro.

Sulle fatture dovranno apparire:

- il numero d'ordine,
- gli estremi del documento di trasporto e di consegna
- il Codice CIG,
- la dicitura "operazione con scissione dei pagamenti – art. 17ter DPR 633/72
- codice univoco per la fatturazione elettronica T04ZHR3.

Le fatture non conformi verranno respinte alla Ditta per le correzioni del caso e non saranno pagate sino all'avvenuta regolarizzazione.

Nel caso di prodotto consegnato in eccedenza o in deficienza rispetto al quantitativo indicato nel DAS, si procederà al pagamento del quantitativo effettivamente scaricato, e le differenze riscontrate verranno regolarizzate contabilmente con l'emissione delle relative note di addebito e/o accredito.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è comunque applicata la ritenuta dello 0,50 per cento (art. 30 comma 5, del D. Lgs n. 50/2016). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità / collaudo, previa acquisizione della regolarità contributiva (DURC).

Il pagamento sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane in carico all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

#### **Art.11 - DURATA DELLA FORNITURA**

L'appalto di cui al presente Capitolato avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi con possibilità di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi previo accordo scritto tra le parti da formalizzare almeno 60 giorni prima della scadenza.

SVT si riserva comunque la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto dopo i primi sei mesi di validità dello stesso e comunque non oltre l'ottavo mese. Detta risoluzione sarà comunicata ufficialmente a mezzo PEC almeno 60 giorni prima della data di interruzione del contratto in essere.

SVT è affidataria di servizi pubblici di TPL, esercitati mediante contratto di servizio. Conseguentemente, la perdita di detti affidamenti e/o per particolari ed imprevedibili situazioni o mutamenti nei programmi di lavoro, non dipendenti dalla volontà delle parti, sarà causa di risoluzione del contratto stipulato e nulla avrà a pretendere l'Aggiudicatario a titolo di indennizzo.

Il contratto stipulato a fronte della presente gara d'appalto potrà essere risolto, senza nulla a pretendere da parte dell'Aggiudicatario, qualora nel periodo di vigenza del contratto di somministrazione, venissero emanate disposizioni che impongano alle società appaltanti l'utilizzo per i propri autobus di combustibili alternativi (emulsionati, biodiesel, ecc.).

#### **Art.12 – PREZZI**

I corrispettivi omnicomprensivi, franco destino, saranno determinati sulla base dei sovrapprezzi offerti e riportati nell'Offerta economica e calcolati con le seguenti modalità.

Per la determinazione del sovrapprezzo da applicare alla singola fornitura fa fede la quantità riportata nell'ordine.

##### **12.1. Gasolio Autotrazione :**

I corrispettivi unitari, espressi in €/litro al lordo delle accise ed al netto di IVA, sono determinati con cadenza settimanale mediante la seguente formula:

$$\text{PG autotrazione} = \text{PD}/1000 + \text{VDi}$$

dove

**PD** = quotazione settimanale "max" espressa in EURO/klitro per area NORD del prodotto petrolifero "Gasolio Auto" del listino "Mercato interno extra-rete" pubblicato con cadenza settimanale dalla Staffetta Quotidiana nelle "Chiusure dei mercati";

**VDi** = Sovrapprezzo offerto , per la i-esima fascia di volume del Prodotto Gasolio Autotrazione riferita alle seguenti fasce di volume litri ordinati "i":

i 1) Da 1.000 a 5.000 litri

i 2) Da 5.001 a 10.000 litri

i 3) Da 10.001 a 20.000 litri

i 4) Da 20.001 a 30.000 litri

i 5) Oltre 30.000 litri

##### **12.2 Gasolio Artico :**

I corrispettivi unitari, espressi in €/litro al lordo delle accise ed al netto di Iva, sono determinati come segue :

**PG autotrazione artico = PG autotrazione + VA**

dove

**PG autotrazione**= Prezzo Gasolio Autotrazione calcolato con le modalità indicate precedentemente art. 12.1

**VA** = Sovrapprezzo offerto Gasolio Artico.

### **12.3 Gasolio da Riscaldamento :**

I corrispettivi unitari, espressi in €/litro al lordo delle accise ed al netto di IVA, sono determinati con cadenza settimanale mediante la seguente formula :

**PG riscaldamento/1000 + VG**

dove

**PG riscaldamento** = quotazione settimanale “max” espressa in EURO/klitro per area NORD del prodotto petrolifero “Gasolio Riscaldamento” del listino “Mercato interno extra-rete” pubblicato con cadenza settimanale dalla Staffetta Quotidiana nelle “Chiusure dei mercati”;

**VG** = Sovrapprezzo offerto Gasolio da Riscaldamento.

**12.4** I corrispettivi relativi alla settimana della Data di Consegna verranno calcolati mediante le quotazioni pubblicate dalla Staffetta Quotidiana relative alla settimana antecedente quella della Data di Consegna.

**12.5** Qualora il Fornitore non sia in grado di rispettare la Data di Consegna non si terrà conto di eventuali aumenti di prezzo intervenuti, mentre verranno conteggiate eventuali diminuzioni del prezzo medesimo; è salva in ogni caso l'applicazione delle penali previste all'art. 18.

**12.6** I sovrapprezzi unitari offerti s'intendono onnicomprensivi di tutte le attività e di tutte le spese, nessuna esclusa e resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

### **Art.13 - SCORTE DI SICUREZZA**

Per tutta la durata del rapporto contrattuale di fornitura, l'Aggiudicatario dovrà costituire e mantenere presso i propri depositi, quali risultino dalla licenza rilasciata dall'UTF e che devono essere ubicati nella Regione Veneto o in regioni limitrofe, uno stoccaggio di gasolio, controllabile, pari ad almeno 150.000 litri.

La garanzia suddetta si estende anche alla possibilità per la ditta SVT di approvvigionarsi presso distributori stradali di proprietà della ditta Aggiudicataria, con modalità da concordarsi di volta in volta ed allo stesso prezzo di aggiudicazione.

### **Art.14 – RECAPITO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA – CONTATTI ESECUTIVI**

L'Aggiudicatario si obbliga a fornire a SVT, prima dell'avvio del contratto, il nominativo ed i riferimenti (telefono, mail) del proprio R.G.C. (responsabile generale del contratto) ed eventuale sostituto in caso di assenza.

L'Aggiudicatario dovrà inoltre comunicare il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail al quale far pervenire le richieste di fornitura.

Dovrà altresì costituire nell'ambito della Regione Veneto un recapito telefonico presso il quale sia reperibile in ogni momento un suo funzionario per ogni e qualsiasi aspetto concernente la somministrazione di cui al presente capitolato.

SVT indicherà all'Aggiudicatario il nominativo e relativo recapito del D.E.C. (Direttore dell'Esecuzione del contratto) e dei suoi delegati.

Nello svolgimento delle attività previste in contratto l'Aggiudicatario dovrà coordinarsi con il DEC di SVT

### **Art.15 – AGGIUDICAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE**

SVT si riserva di dare avvio all'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza nelle more della formale stipula del contratto ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020 (Decreto semplificazioni).

Mentre l'Aggiudicatario sarà immediatamente vincolato, la Società appaltante lo sarà dopo la verifica dei prescritti requisiti come previsto all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

### **Art.16 - CONTROVERSIE**

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso della fornitura non darà mai diritto all'Aggiudicatario di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione della fornitura.

Tutte le controversie riguardanti la corretta applicazione delle procedure previste dal presente Capitolato e quindi l'esecuzione del contratto dovranno essere preventivamente esaminate dalle parti in via amministrativa ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs 50/2016 e secondo le disposizioni dell'art. 205 del codice in quanto compatibili ai contratti di fornitura, e qualora non si pervenga ad una soluzione, le stesse verranno deferite all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria dell'arbitrato.

#### **Art.17 -FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Aggiudicatario e SVT in ordine alle prestazioni oggetto del presente Capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza.

#### **Art.18 - PENALITÀ**

- Per il mancato rispetto dei tempi di fornitura/consegna, sarà applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo per ciascuna fornitura/consegna; qualora il ritardo nella consegna sia superiore a un giorno, o in ogni caso di mancata consegna da parte dell'impresa aggiudicataria, SVT potrà rifornirsi presso altra impresa o, se necessario, presso i distributori stradali pubblici, addebitando all'Aggiudicatario della fornitura, oltre alle penali, le maggiori spese ed i danni conseguenti.
- Qualora venisse accertato, dalla documentazione prodotta o dai controlli effettuati, di cui agli artt.4 e 5, che il prodotto consegnato non corrisponde a quanto prescritto dal presente capitolato, la Società avrà la facoltà di rifiutare lo scarico, chiedendone l'immediata sostituzione con prodotto le cui caratteristiche siano conformi alle prescrizioni del capitolato. Qualora venga consentito lo scarico del prodotto, l'Aggiudicatario incorrerà, per le prime due volte, in una penale pari al 20% del valore della singola fornitura. Alla terza inadempienza della specie, il contratto potrà essere risolto ad iniziativa di SVT..
- Sarà applicata una penale del 20% sull'importo di ogni singola fornitura, qualora dovesse accertarsi che i quantitativi consegnati risultano inferiori a quelli indicati sui documenti che accompagnano la merce, salvo una tolleranza del due per mille, e saranno addebitati i costi sostenuti dalla Stazione Appaltante per gli accertamenti.  
In ogni caso, si procederà al pagamento del quantitativo di prodotto effettivamente scaricato, e le differenze riscontrate verranno regolarizzate contabilmente con l'emissione delle relative note di addebito e/o accredito.  
Il ripetersi per tre volte di tali inadempienze darà facoltà di pieno diritto di risolvere il contratto, con conseguente risarcimento dei danni.
- Qualora venga accertato che il prodotto consegnato non corrisponde per qualità al tipo richiesto (art.5), SVT avrà la facoltà di applicare una penale pari al 20% del valore della merce fornita. In questo caso sarà addebitato anche l'intero costo delle analisi. SVT avrà facoltà di addebitare alla ditta fornitrice tutti i costi per i danni eventualmente sopportati sui propri veicoli per le caratteristiche del prodotto fornito e/o per la sua mancata rispondenza al tipo richiesto. In questo caso rimarrà a carico della ditta Aggiudicataria dimostrare, ben documentando con specifiche documentazioni e perizie, che la mancata rispondenza del prodotto fornito non ha causato i danni sopportati dalla Stazione Appaltante .
- Qualora il Vettore si rifiuti di scaricare l'intero prodotto trasportato in eccedenza oltre il quantitativo indicato nel DAS, come previsto nell'art.2 punto e) , SVT si riserva di applicare una penale pari al 5% (cinque per cento) del valore del prodotto da consegnare.
- Qualora, per responsabilità dell'Aggiudicatario e/o dei suoi incaricati, la consegna venga effettuata o si prolunghi oltre gli orari concordati o indicati nell'art.2, saranno addebitati all'Aggiudicatario tutti i maggiori costi sostenuti.
- Qualora venga autorizzato lo scarico del prodotto da parte di altra compagnia non appartenente alla organizzazione ufficiale di vendita, come indicata nell'art.6, per le prime due volte SVT si riserva di addebitare all'Aggiudicatario una penale pari al 10% del valore della singola fornitura. Il ripetersi per tre volte di tale inadempienza darà facoltà di pieno diritto di risolvere il contratto, con conseguente risarcimento dei danni.

Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs 50/2016 l'importo massimo delle penali applicabili per ritardo non può superare il 10% dell'importo contrattuale.

**Modalità di applicazione delle penali:**

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, si procederà ad applicare la penale.

Per l'applicazione delle penalità verrà emessa apposita fattura per il cui pagamento si agirà mediante compensazione fra dare o avere direttamente sul primo pagamento utile o, in mancanza, sulla cauzione definitiva.

E' fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito oltre alle penali predette.

Il contratto potrà intendersi automaticamente risolto, senza alcun'altra formalità, al concretizzarsi della terza penale contestata ed addebitata o all'applicazione di penali per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale.

In nessun caso SVT sarà tenuta a comprovare il danno subito per la ritardata consegna.

SVT non applicherà penali per mancata consegna, nel caso di particolari regolamentazioni emanate dalle competenti autorità in materia di ripartizione delle disponibilità di prodotti tra i vari utilizzatori finali o per causa di forza maggiore non imputabile all'Aggiudicatario.

**Art.19 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

In particolare l'Appaltatore si obbliga:

- a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato comunicato ad SVT che, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 231/2007, cioè banche e Poste Italiane S.p.A.;
- b) ad inserire, nei contratti di subappalto e nei subcontratti sottoscritti con contraenti a qualsiasi titolo interessati, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi o della revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto;
- c) a trasmettere ad SVT i contratti di cui alla precedente lettera b), affinché la stessa possa accertare l'inserimento in esse della clausola inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010;
- d) ad informare contestualmente SVT e l'Ufficio territoriale del Governo di Vicenza qualora abbia notizia che i propri subappaltatori o subcontraenti abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla Legge 136/2010;
- e) a comunicare tempestivamente e comunque non oltre 7 giorni dalla variazione, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 5, della Legge 136/2010, SVT, come sopra rappresentata, dichiara che il codice identificativo gara (CIG) è riportato nel frontespizio del presente capitolato SVT e l'Appaltatore si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il codice CIG da inserire in ogni fattura e transazione di pagamento relativamente all'affidamento in oggetto è quello indicato nel frontespizio

**Art.20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO**

SVT si riserva il diritto di risolvere il contratto in qualunque momento, senza obbligo di preavviso e con effetto immediato (ai sensi dell'art. 1456 del C.C.), in caso di ripetute violazioni delle condizioni elencate nel capitolato o delle norme regolanti le attività oggetto del presente servizio, ed in particolare:

- a) dopo la prima contestazione scritta per
  - mancato rispetto delle norme sulla sicurezza e igiene sul lavoro
  - fornitura di materiale con caratteristiche non conformi

- quantitativo di carburante consegnato inferiore a quanto indicato sui documenti accompagnatori della merce
  - mancanza dei requisiti del personale
  - mancato rispetto delle norme di sicurezza previste per il trasporto e/o il travaso del prodotto;
- b) dopo tre contestazioni scritte complessive per:
- mancato rispetto dei termini di consegna
  - scarico del prodotto da parte di altra compagnia incaricata dall'Aggiudicatario non appartenente alla organizzazione ufficiale di vendita,
  - mancata sostituzione del personale incaricato dalla ditta aggiudicataria, dichiarato non gradito dall'SVT per giusto motivo,
  - irregolarità nei documenti forniti e/o la fornitura non sia accompagnata dalla documentazione prevista;
- c) superamento del limite del 10% delle penali irrogate;
- d) mancata comunicazione delle variazioni societarie;
- e) cessione del contratto;
- f) violazione del Codice Etico;
- g) in caso di violazione alle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali ed alla prevenzione infortuni dipendenti;
- h) in tutti i casi previsti per legge.

In caso di risoluzione contrattuale per inadempienza dell'Aggiudicatario, sarà addebitato allo stesso il maggior onere sostenuto per l'affidamento della fornitura ad altra ditta, nonché il danno subito, incamerando la cauzione definitiva e/o eventuali titoli di credito ancora sospesi, riservandosi di richiedere l'ulteriore maggior danno se quest'ultimi non risultassero sufficienti. In nessun caso l'SVT sarà tenuto a comprovare il danno subito.

SVT si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto nei seguenti casi:

- revoca o mancato rinnovo del contratto di servizio in essere con l'Ente di Governo;
- modifiche sostanziali della compagine societaria derivanti da atti di trasformazione quali, fusioni, cessioni di ramo d'azienda, ecc..
- nel caso in cui, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. successivamente alla stipula del contratto prevedano condizioni di maggior vantaggio economico rispetto a quelle del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni tali da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (art. 1 comma 7, legge 135/2012 come modificato dall'art. 1, comma 151, legge n. 228/2012).

Il recesso sarà comunicato all'Appaltatore mediante PEC contenente il motivo del recesso, con preavviso di almeno 15 giorni. Non è previsto alcun corrispettivo per il recesso.

#### **Art. 21 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI**

E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, con particolare riguardo agli articoli 30 e 105 del D.Lgs. 50/2016.

Durante l'esecuzione del contratto l'Aggiudicatario dovrà osservare le norme e le prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro adottando tutte le precauzioni e le misure necessarie per evitare danni e/o incidenti a persone, cose e materiali.

#### **Art.22 - RINVIO ALLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA, NAZIONALE E REGIONALE**

L'appalto di cui trattasi si intende disciplinato dal presente Capitolato e, per le clausole non espressamente indicate nello stesso, dal Codice Civile, dalla legislazione emanata dallo Stato italiano e dalla Regione Veneto in tema di contabilità, di appalti, di contratti e di materie che attengono all'oggetto dell'appalto stesso e che non siano in contrasto con il D. Lgs. 50/2016 Codice degli Appalti e s.m.i e il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 per le parti non abrogate.

Sono altresì menzionati:

- D.Lgs. n. 81/08 "Testo unico sicurezza"
- D.Lgs. n. 285/92 "Nuovo Codice della Strada"

L'Aggiudicatario si intende obbligato all'osservanza delle leggi, regolamenti e disposizioni che fossero emanati durante la validità contrattuale.



## **Art.23 – CODICE ETICO**

Al presente affidamento si applica il Codice Etico e di Comportamento approvato da SVT in conformità al D.Lgs. 231/2001 e alla Legge 190/2012, quale parte integrante del proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabile/scaricabile sul sito istituzionale [www.svt.vi.it](http://www.svt.vi.it) alla sezione Società Trasparente.

L'affidatario è obbligato ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice etico e di comportamento di SVT, pena la risoluzione del contratto e l'eventuale risarcimento del danno patito da SVT.

## **Art. 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Titolare del trattamento dei dati personali è la Società Vicentina Trasporti a responsabilità limitata – SVT srl di Vicenza, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale, attualmente nella persona di Simone Vicentini, reperibile a questo indirizzo: SVT s.r.l. di Vicenza, Viale Milano 78, 36100 Vicenza Telefono: 0444223111 E-mail : [svt@svt.vi.it](mailto:svt@svt.vi.it), PEC: [svt@legalmail.it](mailto:svt@legalmail.it)

Il Responsabile della Protezione dei Dati è IPSLab srl soc. unipersonale, Contrà Porti, 16, 36100 Vicenza - Telefono: +39.333.800.800.8, e-mail: [info@ipslab.it](mailto:info@ipslab.it), PEC: [pec@pec.ipslab.it](mailto:pec@pec.ipslab.it).

I dati raccolti saranno trattati, in base a quanto previsto dal GDPR (Regolamento UE n. 2016/679), esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto della suddetta normativa.

Successivamente all'operatore economico individuato verrà fornita l'informativa completa ai sensi del Reg. UE 679/2016, al termine della procedura concorsuale i dati conferiti dagli operatori economici partecipanti alla gara saranno conservati secondo termini di legge.

Tutti i documenti, i dati tecnici, i dati identificativi, le informazioni e quant'altro consegnato al soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto, diverso da SVT, ed elaborati dallo stesso, rivestono carattere di riservatezza e devono ritenersi di esclusiva proprietà di SVT.

Qualora nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto il soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto dovesse acquisire/trattare dati personali di soggetti terzi, il trattamento degli stessi dovrà essere effettuato nel pieno rispetto delle misure tecniche e organizzative previste dall'art. 32 del Regolamento UE 679/2016.

## **CLAUSOLA DI RISERVATEZZA**

Tutti i documenti, i dati tecnici, i dati identificativi, le informazioni e quant'altro consegnato alla ditta incaricata dell'esecuzione del contratto, diversa da SVT, ed elaborati dalla stessa, rivestono carattere di riservatezza e devono ritenersi di esclusiva proprietà di SVT.

Nello svolgimento delle attività contrattualizzate, la Ditta incaricata dell'esecuzione del contratto medesimo, diversa da SVT, dovrà trattare i dati personali di soggetti terzi mettendo in atto ogni tipo di misura tecnico organizzativa idonea a garantire un elevato livello di sicurezza e protezione dei dati, così come indicate dall'art. 32 del Regolamento UE 679/2016. La ditta incaricata dell'esecuzione del contratto, diversa da SVT, è responsabile dell'eventuale violazione dei dati di soggetti terzi e sarà obbligata a risarcire il danno materiale o immateriale causato sia a SVT che ai soggetti terzi interessati dalla violazione delle norme del Regolamento UE 679/2016.

## **Art. 25 PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

1. Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, recepito da SVT in data 26/03/2021, e pubblicato sul sito [www.svt.vi.it](http://www.svt.vi.it) al seguente link : <http://www.svt.vi.it/societa-trasparente/sites/default/files/2022-08/Protocollo%2520legalit%C3%A0%5B1%5D.pdf>

2. L'appaltatore si impegna e si obbliga a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione de Veneto, in data 17 settembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, "comunicazioni e/o informazioni interdittive" di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. In tal



caso, sarà applicata a carico dell'impresa, una penale a titolo di liquidazione forfettaria nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. Le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

4. L'appaltatore, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, si impegna e si obbliga a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna e si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui sopra.”

5. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

6. La Stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 .p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

#### **Art.26 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Il presente Capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto che sarà sottoscritto con la Società appaltante. Il valore del contratto è stimato sulla base dei quantitativi presunti di fornitura e del prezzo d'aggiudicazione, più I.V.A..

#### **Art.27- SPESE A CARICO DELL'IMPRESA FORNITRICE**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al contratto, sono ad esclusivo carico del Fornitore. Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con forma digitale, secondo le modalità previste dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Vicenza, giugno 2023

*SVT S.r.l.*

Il Presente “CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO” viene sottoscritto digitalmente in segno di accettazione dal concorrente e restituito quale parte integrante della documentazione di gara.

**Firma digitale per accettazione dell'Impresa**

---